

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2396-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1975

Contributo addizionale alla Associazione Internazionale per  
lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.)

---

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1976

---

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è noto che il nostro Paese è entrato a far parte dell'*International Development Association (I.D.A.)* in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, con cui ne fu approvato lo statuto.

Da quel momento l'Italia ha partecipato all'attività finanziaria di questa filiazione della Banca Internazionale (B.I.R.S.) in favore dei Paesi in via di sviluppo, contribuendo tra l'altro alla periodica ricostituzione dei fondi destinati alla realizzazione di progetti di sviluppo mediante prestiti a tasso di favore.

L'Italia è ora chiamata alla quarta operazione del genere, in base alla risoluzione n. 92 del Consiglio dei governatori della Banca internazionale, presa in data 31 gennaio 1974.

Sul totale del nuovo contributo (4 miliardi e mezzo di dollari USA) l'Italia si è impegnata a versare il 4,03 per cento, pari a 181.350.000 dollari, da tradursi in lire al cambio concordato di lire 564,65 per dollaro. Si ha così il risultato di lire 102.399.277.500, che l'Italia ha chiesto di versare in quattro uguali annualità (di lire 25.599.819.375 ciascuna), a far tempo dal 1975.

Il disegno di legge in esame, presentato al Senato il 24 dicembre 1975 dal Ministero del tesoro (di concerto con i Ministri degli esteri, del bilancio e del commercio con l'estero), propone pertanto di autorizzare la corrispondente spesa, prevedendo di finanziarla con valuta fornita dall'Ufficio italiano dei cambi a fronte di speciali « certificati di credito » rilasciati di volta in volta dal Ministro del tesoro, ammortizzabili in dieci anni all'interesse dell'1 per cento annuo, frazionato in semestri posticipati. Tali certifi-

cati di credito saranno equiparati ai titoli di debito pubblico e ne godranno identiche agevolazioni, garanzie, privilegi e benefici.

Conseguentemente faranno carico al bilancio dello Stato e le rate annuali di ammortamento e l'importo degli interessi, per un importo che — relativamente intanto agli esercizi 1975, già maturato, e 1976, in corso — è stato calcolato rispettivamente in 214 e 512 milioni. La copertura è offerta sui fondi speciali del capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, relativi ai due esercizi in parola.

Premesso che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in proposito parere favorevole, al sottoscritto relatore corre obbligo tuttavia di informare l'Assemblea che la Commissione affari esteri, esaminando in sede referente la proposta del Governo, non ha potuto esimersi dal rilevare che — nel tempo trascorso tra la pattuizione del contributo ed il momento attuale — la svalutazione della moneta ha notevolmente alleggerito non solo il peso finanziario ma anche il significato politico e sociale del contributo italiano, al punto da renderlo quasi insignificante di fronte alle necessità del terzo mondo ed al contributo degli altri Paesi associati.

Tali rilievi critici, pur senza indurre la Commissione a ritardare l'approvazione del provvedimento, hanno peraltro giustificato le perplessità di non pochi Commissari i quali si sono espressamente riservati di illustrarle in Aula.

Il sottoscritto relatore è stato intanto incaricato di esprimere all'Assemblea il parere favorevole della maggioranza della Commissione.

OLIVA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 febbraio 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181 milioni 350.000, da corrisondersi in quattro annualità, a partire dal 1975, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

**Art. 2.**

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 102.399.277.500, ripartiti in corresponsione di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno

successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

**Art. 3.**

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 214.000.000 e in lire 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.